

# REGOLAMENTO COMUNALE “MERCATINO DELLE PULCI E DEL LIBRO USATO”

## **Articolo 1. DEFINIZIONI**

Al fine di favorire lo sviluppo turistico e commerciale della nostra cittadina, la Amministrazione comunale di Gemona del Friuli istituisce la manifestazione denominata “Mercatino delle pulci *e del libro usato*”, che ha per oggetto la vendita di “cose usate”, non aventi valore storico od artistico.

## **Articolo 2. PERIODO DEL MERCATO**

Il “Mercatino delle pulci *e del libro usato*”, avrà luogo nella domenica decisa dal Sindaco.

## **Articolo 3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

L’area di svolgimento del “mercatino delle pulci” è individuata tra la Via Giuseppe Bini e Piazza del Municipio (loggia del Municipio).

*Gli esercizi commerciali ubicati nel centro storico, nella giornata e nelle ore di svolgimento del mercatino delle pulci e del libro usato, possono esporre all’esterno del locale di vendita, i propri prodotti. Tale esposizione non deve arrecare intralcio al passaggio dei pedoni o delle autovetture.*

## **Articolo 4. PARTECIPAZIONE AL MERCATO**

Possono partecipare al mercato i privati cittadini e/o collezionisti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale oggetti usati non aventi valore storico od artistico, che rientrino comunque nell’ambito delle finalità del mercato.

## **Articolo 5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO**

*La Giunta Comunale individuerà il soggetto, cui è demandata la gestione e la verifica dei requisiti di ammissione al mercatino, ai sensi del presente regolamento. La domanda di partecipazione al mercatino dovrà essere presentata al Comune di Gemona del Friuli il quale la trasmetterà al soggetto incaricato della gestione per il seguito di competenza. Il soggetto incaricato della gestione, al termine della manifestazione trasmetterà alla Amministrazione comunale l’elenco dettagliato dei partecipanti.*

Quest’ultima rilascerà un unico atto di concessione per l’occupazione del suolo pubblico al *soggetto individuato dalla Giunta Comunale* verso il pagamento della tariffa prevista.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al *Comune di Gemona del Friuli* almeno 20 giorni prima dello svolgimento del mercato.

Inoltre ai richiedenti è consentito presentare un’unica domanda di partecipazione a tutte le edizioni previste nell’anno solare e dovranno indicare nella domanda di partecipazione:

- generalità complete del richiedente (cognome, nome, data di nascita, residenza);
- codice fiscale;
- superficie espositiva che si intende occupare.

## ALLEGANDO:

- atto sostitutivo di notorietà attestante che: "è un venditore non professionale. Che vende esclusivamente oggetti rientranti nella propria sfera personale o oggetti collezionati e che pertanto non è tenuto all'iscrizione I.V.A."
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in duplice copia di cui una sarà trattenuta dal *soggetto individuato dalla Giunta Comunale*), per ogni manifestazione, con indicato l'elenco *sommario* dei beni che si porranno in vendita in quella giornata, divisi per categorie. Tale elenco sarà timbrato e sottoscritto dal *soggetto individuato dalla Giunta Comunale*, e dovrà essere conservato per tutta la giornata, per eventuali controlli.

## **Articolo 6. POSTEGGI**

L'assegnazione dell'area di posteggio, ad ogni singolo operatore, da parte del soggetto individuato dalla Giunta Comunale e necessaria ai fini dello svolgimento della attività nell'ambito del "mercato", potrà avere durata "giornaliera" o "annuale – anno solare" e potrà essere rinnovata nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Il posteggio, come pure l'attività, deve essere gestita personalmente dal titolare del posteggio.

Il titolare del posteggio dovrà:

- essere presente nell'area del posteggio;
- non occupare spazi esterni al posteggio assegnato;
- occupare l'area solamente nel rispetto degli orari stabiliti;
- evitare categoricamente l'uso del proprio posteggio a terzi a qualsiasi titolo;
- evitare lo scambio di posteggi fra operatori;
- lasciare libero e pulito il posteggio a fine manifestazione.

Non potrà essere concesso più di un posteggio a operatore.

Il posteggio non utilizzato per più di due manifestazioni nell'arco dell'anno, salvo documentati casi di malattia e simili, sarà oggetto di perdita di diritto.

L'interessato potrà peraltro presentare una nuova istanza che verrà esaminata secondo l'ordine di presentazione.

## **Articolo 7. ORARI**

Di norma, l'orario della manifestazione sarà il seguente:

Estate (ora legale)	inizio occupazione ore 08:00
	termine occupazione ore 20:00

Inverno (ora solare)	inizio occupazione ore 09:00
	termine occupazione ore 18:00

Nell'area del posteggio non potranno trovare posto autoveicoli e autocarri dei concessionari. Tali mezzi dovranno essere regolarmente posti in sosta nelle aree atte allo scopo.

## **Articolo 8. CRITERI DI CONCESSIONE**

Le assegnazioni del posteggio, avranno tenuto conto dell'ordine cronologico (data di presentazione e numero di protocollo di arrivo) della domande al protocollo *comunale*.

Successivamente all'inizio della manifestazione saranno applicati i seguenti criteri di priorità:

- anzianità di partecipazione al mercatino delle pulci *e del libro usato*;
- ordine cronologico (data di presentazione e numero di protocollo di arrivo) delle domande (vedi comma 1 del presente articolo).

## **Articolo 9. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

*Il soggetto individuato dalla Giunta Comunale*, prima dell'inizio della attività dovrà corrispondere la tassa sul suolo pubblico comprensiva della tassa per trasporto dei rifiuti.

Eventuali assenze o interruzioni di frequenza della manifestazione, dovuta a motivi non imputabili alla Amministrazione comunale, non comportano in alcun caso rimborso di parte del canone di posteggio pagato.

## **Articolo 10. ACCESSO ALLE AREE DA PARTE DEGLI OPERATORI**

Gli operatori possono accedere alle aree interessate al commercio 30 minuti prima dell'inizio dell'orario del mercato.

Le aree devono essere liberate entro 1 ora dall'orario di chiusura delle operazioni di vendita.

Il titolare del posteggio non potrà iniziare le operazioni di "chiusura" della propria attività con più di 1 ora di anticipo sul normale orario previsto per il termine dell'occupazione; non potrà inoltre abbandonare l'area assegnata con un anticipo superiore a 30 minuti sul termine fissato.

Eventuali reiterate violazioni (massimo tre – anche non consecutive) comportano la revoca dell'assegnazione del posteggio, se la violazione non è giustificata da validi motivi ritenuti tali dal *soggetto individuato dalla Giunta Comunale*.

## **Articolo 11. SANZIONI (\*)**

Le violazioni alle disposizioni al presente Regolamento, sono punite ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della L. 689/81, come indicato nella Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 139/1Bis/11 del 04.03.2001, con il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 258,00.= a Euro 1.032,00.= e la confisca delle attrezzature e della merce.

La Polizia Municipale è incaricata di far osservare le disposizioni del presente Regolamento.

## **Articolo 12. NORME TRANSITORIE**

Saranno considerate solo le domande pervenute dopo l'approvazione del presente Regolamento.

Nei primi due anni la Giunta Comunale può ridurre la periodicità del mercato, in considerazione della minore partecipazione dei venditori.

**(\*) Per la parte sanzionatoria si applica la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 10.12.2003**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.09.2001. Ravvisata la mancanza di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 19.11.2001 prot. n. 2001/31451 – 2001/0032415 e Reg. CO.RE.CO. n. 5046.**

**Modificato ed integrato con atto del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del 04.08.2004)**